



N. 6274 /2016 R.G.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Dodicesima Sezione Civile

Il giudice designato

sciolta la riserva ed esaminati gli atti del procedimento osserva quanto segue.

Prima di ogni altra questione si rende necessario deliberare l'eccezione di nullità della clausola contrattuale, che parte ricorrente ha assunto essere stata violata dal resistente, avente ad oggetto l'obbligo del gestore di acquistare prodotti petroliferi esclusivamente dalla Tamoil da altra ditta da essa designata.

In particolare, si è dedotto che: *“le clausole contrattuali richiamate da controparte siano nulle per violazione dell'art. 9 della legge 192 del 1998 e della normativa introdotta a seguito dell'intervento legislativo di riforma al Codice del Consumo (recepimento Dir. 11/83 ad opera del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 e d.l. 1/2012 convertito con modificazioni dalla l. 27/2012). La citata novella ha, infatti, aperto le tutele approntate al consumatore anche alle piccole imprese (rectius: microimprese). Si evidenzia, inoltre, come il comma terzo dell'art. 17 del c.d. Decreto Liberalizzazioni abbia introdotto un divieto di abuso di dipendenza economica nel settore della distribuzione dei carburanti con riferimento a tutti i comportamenti “.*



Sul punto, si osserva che l'articolo 17 del decreto sulle liberalizzazioni del comparto distribuzione carburanti prevede che: *“ I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio ”.*

Ebbene, appare evidente dalla stessa prospettazione di parte ricorrente che al gestore sia imputata la violazione dell'articolo 6 del contratto che prevede l'obbligo di rifornirsi di prodotti petroliferi, in via esclusiva, presso la Tamoil. A ciò si aggiunga che la società ricorrente nella missiva 21 gennaio 2016 ribadiva che il Vitale si era reso responsabile della violazione della clausola di esclusiva.

Né è senza rilievo, ai fini che ci occupano, che il terzo comma dell'art. 17 decreto-legge 24.10.2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, preveda che: *“I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai*



fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192."

Alla stregua, di quanto esposto deve ritenersi non sussistente l'apparenza del diritto alla cui tutela parte ricorrente ha promosso il presente procedimento cautelare.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669-septies e 700 c.p.c. rigetta la domanda.

Condanna la Tamoil Italia S.p.A. al rimborso, in favore di Vincenzo Vitale, delle spese di questo procedimento, che liquida in euro 4.411,00, ivi compresi euro 286,00 per spese esenti, euro 100,00 per spese imponibili, euro 3.500,00 per compensi ed euro 525,00 per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.

Napoli, 10 aprile 2016

Il giudice
Gaetano Gatto

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lettera s, 21 e 24 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

